



Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 1 Febbraio 2013

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IV^a SEZIONE
Calcio Femminile – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

**1. Ricorso A.S.D. LS ARANOVA RESPINTO
CEPRANO**

avverso decisioni merito gara LS Aranova
Ceprano/Woman Napoli C5 del 16.12.2012
(Delibera del Giudice Sportivo presso
Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 318
del 7.1.2013)

2. Ricorso sig. GIUFFRIDA SALVATORE INAMMISSIBILE

avverso la sanzione della squalifica fino al
13.03.2013 inflitta seguito deferimento del
Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1,
C.G.S., in relazione agli artt. 35, comma 1, e
33, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore
Tecnico (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C.
– Com. Uff. n. 113 del 14.12.2012)

3. Ricorso sig. TONARELLI LEUCCIO PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per
avverso la sanzione della inibizione di anni 3 l'effetto, riduce la sanzione inflitta ad anni 2 e
inflitta seguito deferimento della Procura mesi 6.
Federale – nota n. 1060/1210pf11-12/MS/vdb
del 3.9.2012 (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 57/CDN
del 10.1.2013)

4. Ricorso A.S.D. ORLANDIA 97 PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per
avverso la sanzione della ammenda di l'effetto, riduce la sanzione inflitta ad €800,00
€1.500,00 inflitta alla reclamante seguito
deferimento del Procuratore Federale, ai sensi
dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., a titolo di

responsabilità oggettiva, per le condotte ascritte ai propri tesserati (nota n. 1060/1210pf11-12/MS/vdb del 3.9.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 10.1.2013)

5. Ricorso calc. COLETTA CRISTINA

avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 ed ammenda di € 500,00 inflitta seguito deferimento della Procura Federale per violazione degli artt. 1, comma 1, in relazione all'art. 15 commi 1 e 2 C.G.F., e 30 dello Statuto F.I.G.C. – nota n. 1060/1210pf11-12/MS/vdb del 3.9.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.57/CDN del 10.1.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO, proscioglie Cristina Coletta per insufficienza di prova sull'elemento soggettivo, dall'addebito di violazione dell'art. 1, C.G.S. in relazione all'art. 30, comma 4 Statuto F.I.G.C..

Conferma la responsabilità dell'appellante in relazione agli altri profili di violazione dell'art. 1 C.G.S.

Determina la sanzione nella squalifica di mesi 1.

6. Ricorso CALCIO CATANIA SPA

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calc. Bozzanga Daniele seguito gara Calcio Catania/Vicenza del 13.1.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n.67 del 16.1.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta a 4 giornate effettive di gara

7. Ricorso ASCD JORDAN AUFUGUM

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara alla calciatrice Bennardo Carmen inflitta seguito gara Sporting Locri C5 Femminile/Jordan Aufugum del 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n.371 del 24.1.2013)

RESPINTO

8. Ricorso ASCD JORDAN AUFUGUM

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara alla calciatrice Mirafiore Giuseppina inflitta seguito gara Sporting Locri C5 Femminile/Jordan Aufugum del 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n.371 del 24.1.2013)

RESPINTO

9. Ricorso ASCD JORDAN AUFUGUM

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara alla calciatrice Parisi Barbara inflitta seguito gara Sporting Locri C5 Femminile/Jordan Aufugum del 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n.371 del 24.1.2013)

RESPINTO

